



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. II, 15/12/2025, n. 2387: Offerte anormalmente basse. L'illogica e irragionevole dilatazione temporale del subprocedimento di verifica dell'anomalia di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 integra un autonomo vizio di legittimità dell'aggiudicazione.

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Veneto ha affrontato la questione relativa al mancato rispetto del termine massimo previsto *ex lege* per la presentazione delle giustificazioni nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Nel caso di specie il ricorrente aveva, infatti, impugnato gli atti di gara lamentando proprio la violazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 nella parte in cui prevede che le spiegazioni debbano pervenire nel termine fissato dalla stazione appaltante e comunque non eccedente i quindici giorni.

Il T.A.R. rammenta che l'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le fasi del subprocedimento di verifica dell'anomalia, sancendo che qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante procede a chiedere per iscritto al concorrente le necessarie giustificazioni.



La tempistica procedimentale delineata dal Legislatore prevede una sola richiesta istruttoria, con l'assegnazione di uno specifico termine, stabilito *ex lege*, per la presentazione delle spiegazioni.

Si tratta di un termine acceleratorio, che non può essere superiore a quindici giorni. La previsione normativa di tale termine mira a garantire la rapida conclusione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7114).

Di conseguenza, se fosse consentito al concorrente di presentare, oltre il termine assegnato, la documentazione richiesta per la verifica dell'anomalia oppure si permettesse la produzione frazionata dei giustificativi in più *tranches*, con conseguente estensione temporale del relativo subprocedimento oltre tale termine, verrebbe vanificata la finalità acceleratoria del termine massimo previsto *ex lege*.

L'impostazione acceleratoria sopra delineata è attuazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara nonché di fiducia, buon andamento, *par condicio* e risultato, in forza del quale la Stazione appaltante persegue "*il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ...*" (art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023).

Nel caso di specie, l'aver consentito all'operatore economico di presentare la documentazione richiesta in tre distinti momenti ha comportato, da parte della Stazione appaltante, la violazione dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e dei summenzionati principi.

In definitiva, il Collegio, richiamando la più recente giurisprudenza, rileva che l'illogica e irragionevole dilatazione temporale del subprocedimento di verifica dell'anomalia configura un autonomo vizio di legittimità dell'aggiudicazione, poiché si pone in contrasto con l'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e gli artt. 3, 41 e 97 Cost.

[Consulta la sentenza](#)